

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIMINE

Articolo 1

E' costituito l'Ente del Terzo Settore (Ets) in forma di associazione promozione sociale denominata Limine APS, con sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Luigi de Michele 58.

Articolo 2

L'Associazione é apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro (in nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, neanche in forme indirette); democraticità della struttura; elettività delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini; gratuità delle cariche sociali.

Articolo 3

L'Associazione, ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale :

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione ha lo scopo di **promuovere, produrre, creare, realizzare e mettere in scena spettacoli di danza, teatro-danza, performance multimediali e opere coreografiche originali**; sviluppare produzioni artistiche proprie nel campo della danza, del teatro, delle arti performative e multimediali, anche in collaborazione con artisti, compagnie, enti pubblici e privati, in Italia e all'estero; **vendere, distribuire o cedere spettacoli, performance o progetti artistici** a enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, festival, teatri, musei ed altre realtà culturali; **organizzare, progettare, promuovere e realizzare festival, rassegne, stagioni artistiche, eventi e manifestazioni culturali**, con possibilità di invitare e ospitare altre compagnie ed artisti nazionali e internazionali; **organizzare e gestire corsi, workshop, laboratori, stage, seminari e attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento**; promuovere e sviluppare

Flavia Sime di Cugnaro
Rosa De Benedicis
Angela Giulia Russo
Agnes Abbate
Rosario
Rosa-Anna

attività di ricerca, sperimentazione artistica, residenze creative, collaborazioni interdisciplinari e scambi culturali in ambito nazionale e internazionale; realizzare e diffondere materiali di comunicazione, pubblicazioni editoriali, audiovisivi, contenuti multimediali, siti web e altri strumenti di divulgazione delle attività artistiche e culturali; stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, scuole, università, fondazioni, imprese e istituzioni culturali; promuovere attività di co-produzione nazionale e internazionale, circuitazione di spettacoli, scambi culturali e progetti di mobilità artistica; costituire, gestire e mantenere spazi culturali, sale prove, teatri, studi di registrazione, sale multimediali e altri luoghi funzionali allo svolgimento delle attività statutarie; promuovere progetti sociali, attività educative e iniziative di inclusione e coesione sociale attraverso la danza, il teatro e le arti performative; partecipare a bandi, avvisi pubblici, gare, contributi e finanziamenti pubblici e privati, e svolgere attività di raccolta fondi finalizzate al sostegno delle attività istituzionali; svolgere attività strumentali e accessorie, anche di natura commerciale, purché secondarie e finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione svolge le proprie attività **prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.**

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, per esempio della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di ammissione e dalle quote annue che venissero eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili e immobili che divengano proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni liberali o lasciti;
- dai contributi eventualmente disposti a favore dell'Associazione da istituti, enti e/o organismi in genere, sia pubblici che privati;
- da entrate da attività diverse.

Carolina Laura De Gennaro
Rosella Pennino

Agnese Abbate
Angela Giulia Russo

Flavia Manno

Roma Irene
Rosita Chisler

Tali attività diverse devono essere secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale esercitata dall'ente. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi, costituiti dalle quote associative, da contributi di Enti o di privati, da sottoscrizioni e da altri proventi, saranno utilizzati solo per i fini definiti dall'art.3; non possono essere suddivisi tra i soci e gli amministratori.

Articolo 5

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Tutti i soci di maggiore età hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Veronica Nune De Gennaro
Rose De Gennaro

Angela Giorgia Nune
Angela

Maria Nune

Rosario Nune

Rosario Nune

1. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

L'appartenenza all'Associazione comporta per i soci l'impegno ad attenersi all'obbligo di versamento delle quote associative annuali, se previste, decise dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo cessa:

- per dimissioni dell'Associato
- per cessazione dell'attività dell'Associazione
- per decisione dell'Assemblea degli associati
- per mancato versamento delle quote associative nei termini fissati dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo che le ha determinate.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Roberto Bruno De Gennaro
Rose De Gennaro

Argemiro Abbate
Angela Giulia Russo

Yvonne H. H. H.

Rosa Rosa
Rosita Chelero

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle rispettive quote associative al momento della spedizione dell'avviso di convocazione. Essa è l'organo che riunisce tutti i poteri in merito all'esistenza ed all'attività dell'Associazione ed alla normativa che regola la vita sociale.

Si riunisce con periodicità da essa stabilita e comunque:

- almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare sull'approvazione del bilancio riferentesi all'anno precedente;
- quando ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo almeno un terzo degli Associati;
- su convocazione motivata dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene indetta dal Consiglio direttivo con avviso a mezzo raccomandata o e-mail almeno 15 giorni prima o a mezzo telegramma o e-mail da spedirsi almeno 5 giorni prima all'indirizzo degli Associati nel caso di Assemblea Straordinaria e mediante avviso da affliggersi nella sede sociale almeno 15 giorni prima nel caso di Assemblea Ordinaria.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti dell'ordine del giorno.

All'Assemblea Ordinaria spettano:

- l'approvazione del programma di attività;
- l'approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi;
- l'approvazione di modifiche alle norme statutarie;
- la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e la delimitazione dei relativi poteri e la revoca dei componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'accettazione di somme erogate a qualsiasi titolo da enti o persone estranee;
- l'istituzione di sezioni nell'interno dell'Associazione;
- la facoltà di conferire altri incarichi di rappresentanza o coordinamento non previsti dallo statuto e stabilire il titolo ad essi corrispondente;
- l'elezione e la revoca dell'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Tutti i soci dispongono ciascuno di un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di non più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del cinquanta per cento di soci ed in seconda convocazione con la presenza o per delega di quanti soci interverranno.

All'Assemblea straordinaria spettano:

- tutte le attività non previste per l'Assemblea ordinaria;

Rosita Anna De Genaro
Dora De Genaro

Agnes Abbate
Angela Giulia Russo

Noris Murolo

Rosita Teresa

Rosita Chirico

- tutte le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto
- la delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza il presidente sarà nominato dall'Assemblea.

La votazione sarà segreta.

L'Assemblea di volta in volta nomina il Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria sono assunte con la maggioranza semplice dei voti degli associati presenti. Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e redatto su apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 10

L'Amministrazione ordinaria dell'Associazione e del suo patrimonio è affidata ad un Consiglio Direttivo composta da tre a nove membri, scelti tra i soci dell'Associazione stessa che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea dei soci. Il Presidente dell'associazione eletto dall'assemblea è anche Presidente del Consiglio direttivo che fa parte di diritto del Consiglio stesso. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per la loro opera, ma soltanto il rimborso delle spese da essi sostenute nell'ambito dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per iniziativa del Presidente o degli altri soci componenti. L'Avviso di riunione, contenente l'indicazione delle materie da trattare, deve essere spedito raccomandato ai componenti il Consiglio almeno dieci giorni prima di quello fissato. Il Consiglio Direttivo si riterrà comunque validamente convocato e riunito anche in mancanza di avviso qualora siano intervenuti tutti suoi componenti e tutti si dichiarino sufficientemente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Rosita Puccio De Gennaro
 Rosita Puccio
 Agnese Attobate
 Angela Girolia Puccio
 Maria Puccio
 Rosita Puccio
 Rosita Puccio

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale la proposta di delibera votata dal Presidente e qualora il Presidente manchi, la riunione deve essere rinviata a nuova data.

Il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea della sua attività e ha le seguenti funzioni che svolge con responsabilità collegiale:

- attuare le direttive dell'Assemblea;
- curare la normale gestione;
- studiare modalità, mezzi e priorità per conseguire gli scopi sociali e sottoporre all'assemblea i programmi di attività e di spesa;
- convocare l'assemblea e stabilire l'ordine del giorno delle riunioni;
- esaminare nel merito le domande di ammissione decidendo sull'ammissibilità;
- provvedere nei modi appropriati all'attuazione dei programmi e prendere ogni altra iniziativa per il raggiungimento dei fini sociali;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.

Rientra nei poteri del Consiglio Direttivo quello di nominare commissioni di studi per singoli settori di attività.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 11

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino

Restituire nome De Genova
Dese De Genova

Agnese Arbore
Angela Giulia Russo

Monica Mammì

Rosario Torres

Restituire

all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 12

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano al Presidente dell'Associazione. Questi può nominare procuratori speciali anche non soci per il compimento dei singoli affari o di gruppi di affari, ivi comprese in particolare operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

L'associazione risponde degli impegni assunti unicamente nei limiti del suo patrimonio e viene esclusa ogni responsabilità personale dei soci anche se consiglieri.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 13

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità;

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 14

Revisore Legale
Ros De Piccardi

Angela Giviera Russo

Angela Giviera Russo

Rosario Piccardi

Rosario Piccardi

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 16

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Revisore
Rosita Diabalo

Revisore

Angela Giulia Russo

Angela Giulia Russo

Rosita Diabalo

Rosita Diabalo

ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Articolo 17

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A cura dell'organo amministrativo viene, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, redatto il bilancio dell'esercizio decorso che, insieme alla relazione relativa allo stesso, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata in via ordinaria.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

Alla stessa Assemblea viene dall'organo amministrativo, se del caso, sottoposto un bilancio preventivo per l'esercizio sociale corrente con l'eventuale richiesta di stabilire versamenti da parte dei soci per la necessità di cassa dell'Associazione.

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del coordinamento.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

SCIoglimento

Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo per la delibera assembleare con la maggioranza assoluta dei soci.

A seguito di tale delibera l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I beni e le riserve finanziarie che residuano dopo lo scioglimento dell'associazione saranno devoluti a enti e/o associazioni del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, che perseguono analoghe finalità culturali e sociali.

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Articolo 19

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, avranno piena applicazione il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, le norme di legge vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Torina
Rosa De Fenu

Agnese Abbate
Angela Giulia Russo

Maria Mura

Rosario Ferraro

Rosario Ferraro